



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXXXVIII SESSIONE ORDINARIA

Deliberazione n. 455 del 1 febbraio 2005

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo”.

	pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓	
3 - Bocci Gianpiero	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓	
7 - De Sio Alfredo	✓	
8 - Di Bartolo Federico	✓	
9 - Donati Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓	
11 - Finamonti Moreno	✓	
12 - Girolamini Ada		✓
13 - Gobbini Edoardo	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓	

	pres.	ass.
16 - Liviantoni Carlo	✓	
17 - Lorenzetti Maria Rita		✓
18 - Melasecche Germini Enrico		✓
19 - Modena Fiammetta	✓	
20 - Monelli Danilo	✓	
21 - Pacioni Costantino	✓	
22 - Renzetti Francesco		✓
23 - Ripa Di Meana Carlo		✓
24 - Rosi Maurizio	✓	
25 - Rossi Luciano		✓
26 - Sebastiani Enrico	✓	
27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
28 - Tippolotti Mauro	✓	
29 - Vinti Stefano	✓	
30 - Zaffini Francesco		✓

PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO – Ada SPADONI URBANI

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N° 4

DELIBERAZIONE n° 455 del 1 febbraio 2005

LEGGE REGIONALE - “*Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo*”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2110 del 29.12.2004, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 3.1.2005 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 3.1.2005, concernente: “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo” (ATTO N. 2369);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate per la maggioranza dal Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza dal Consigliere Enrico Sebastiani (ATTO N. 2369/BIS);

VISTO il Reg. (CE) 17 gennaio 1999, n. 1493;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 260;


VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTA la legge regionale n. 13/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo, nonchè con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 17 voti favorevoli e n. 6 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 23 Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo", composta di n. 5 articoli nel testo che segue:

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione del Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1493, stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da applicare alle violazioni in materia di potenziale viticolo.

Art. 2.

(Sanzioni amministrative pecuniarie per la regolarizzazione dei vigneti)

1. Ai produttori che hanno impiantato abusivamente i vigneti nel periodo antecedente al 1 settembre 1998, ai fini della regolarizzazione degli stessi prevista dall'articolo 2, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1493/99, sono applicate le sanzioni di cui alla presente legge.


2. Per i vigneti abusivamente impiantati nel periodo antecedente al 1 settembre 1998, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2005, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del Reg. (CE) 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecunaria di 258,00 € per ogni ettaro della superficie vitata.

3. Per i vigneti abusivamente impiantati nel periodo



antecedente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2005, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (CE) 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) 4.500,00 € ad ettaro per i vigneti ubicati al di fuori delle zone delimitate per la produzione di vini DOC/DOCG;
 - b) 7.500,00 € ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei seguenti vini DOC: Assisi, Colli Altotiberini, Colli Amerini, Colli Martani, Colli Perugini, Colli del Trasimeno, Lago di Corbara, Orvietano Rosso;
 - c) 10.500,00 € ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei vini DOC Orvieto;
 - d) 12.000,00 € ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei seguenti vini DOC/DOCG: Montefalco, Torgiano;
 - e) nel caso di vigneti ubicati in zone delimitate per la produzione di più vini DOC/DOCG, si applica la sanzione più alta stabilita per le rispettive DOC/DOCG.
4. L'accoglimento della domanda di regolarizzazione e la conseguente regolarizzazione, comporta automaticamente l'iscrizione delle superfici vitate regolarizzate nell'archivio delle superfici vitate tenuto presso la Regione ai fini dell'inventario del potenziale produttivo di cui all'articolo 16 del Reg. (CE) 1493/99.



Art. 3.

(Sanzioni amministrative pecuniarie per la presentazione in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate)

1. Il produttore che presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo e del relativo aggiornamento da parte della Regione, oltre i termini stabiliti dal decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria di 619,75 € per ettaro della superficie vitata. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni.

2. Il produttore che, nella presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, ha commesso errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata entro un margine di tolleranza del cinque per cento, sia in eccesso che in difetto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria di cui al comma 1, ridotta ad un terzo.

Art. 4.

(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni sanzionatorie, in applicazione del Reg. (CE) 1493/99 relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo, stabilite con il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260.



Art. 5.

(*Norma finanziaria*)

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nella presente legge sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.002 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata "Proventi per trasgressioni" (cap. 500).

L'ESTENSORE
Rosanna Montanucci
Rosanna Montanucci